



**ISTITUTO COMPRENSIVO
SAN GREGORIO MAGNO - BUCCINO**
Via Giardino - 84020 San Gregorio Magno (SA)
Tel. 0828.955033
Codice Istituto – SAIC8BE00Q
C.F. 91053550652



E-mail: saic8be00q@istruzione.it - PEC: saic8be00q@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbuccinosangregoriomagno.edu.it

I.C. SAN GREGORIO M.- BUCCINO
Prot. 0010139 del 14/09/2026
VII (Uscita)

Al Personale DOCENTE T.D. con nomina fino al 30/06/2027

All'Ufficio Personale

Al D.S.G.A.

All'albo on-line - Sito Web

Oggetto: Ferie del personale con contratto a tempo determinato a.s. 2026/2027.

Informativa sulla fruizione delle ferie per i Docenti con contratto a T. D. fino al 30/06/2027.

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il **personale Docente con Contratto di lavoro a T.D. fino al 30 giugno 2027** sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico.

A tal proposito si effettua puntuale rimando alle indicazioni normative vigenti, come da Nota prot. n.22704 dell' 08/09/2026 che impongono il godimento delle ferie (proporzionali al servizio prestato) nei periodi di sospensione delle attività didattiche, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime.

Nello specifico:

Art. 1 comma 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita:

“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

D.L.6 luglio 2012, n. 95, art.5 comma 8, modificato dall'art.54 della L.24 dicembre 2012, n.228 (Legge di Stabilità 2013) recita:

“Le ferie, i riposi e di permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

- **Art.38 del CCNL– Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21** recita:

“Art.38 Ferie L'art.13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “ Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”

- **Dichiarazione congiunta n.2 allegata al CCNL 2019/21** che testualmente recita:

“In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF- Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruita sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.

In considerazione di quanto premesso,

SI INVITANO

i Docenti con contratto di lavoro a T.D. **a presentare istanza di fruizione delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle attività didattiche** (vanno espressi tutti i 6 giorni feriali), **meglio specificati in seguito, e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2027** solo in assenza di attività programmate.

In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all’indennità sostitutiva salvo il caso di differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile.

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31/08/2027, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Si fa presente che i giorni di sospensione delle lezioni, definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 199 del 20/05/2026 *nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Campania a.s.2026/2027 ed*

ESPRIMIBILI PER LA FRUIZIONE DI GIORNI DI FERIE, sono i seguenti:

- il 2 novembre 2026 **festività di commemorazione dei defunti**;
- il 7 dicembre 2026 **per il ponte della festività dell’Immacolata**;
- il 23 e 24 dicembre 2026, il 28, 29, 30 e 31 dicembre 2026, il 2 gennaio 2027, il 4 e 5 gennaio 2027 **per le festività natalizie**;
- i giorni 8 e 9 febbraio 2027 **per le festività di Carnevale**;
- dal 25 al 27 marzo e il 30 marzo 2027 **per le festività Pasquali**;
- **dal termine delle lezioni fino al 30 giugno** in assenza di attività programmate (per scuola secondaria e primaria).

Tutti i Docenti a tempo determinato, ad esclusione di quanti hanno il contratto fino al 31 agosto 2027, dovranno produrre istanza di ferie per i periodi sopra elencati **utilizzando l’apposita funzione in Argo Personale**.

In allegato:

- Copia Nota prot. n. 22704 dell’ 08/09/2026.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosangela Lardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993